

Pianificazione successoria

Guida pratica al passaggio generazionale e alla governance familiare:
dagli strumenti civilistici alla fiscalità di vantaggio

*di Luigi Belluzzo
e Angelo Busani*

- Eredità e legittima
- Profili internazionali
- Tributi indiretti
- Accordi e Patti di famiglia
- Premio alla continuità
per aziende e partecipazioni
- Holding e Trust
- Società, statuti e compliance
- Novità fiscali e di prassi



Top24 Fisco Ai



L'Intelligenza Artificiale che trasforma il tuo modo di lavorare



Top24 Fisco si arricchisce con **24Ai Tax Assistant**, l'intelligenza artificiale affidabile, autorevole, responsabile, per decisioni ancora più **rapide** e **mirate**.

Top24 Fisco Ai è la piattaforma evoluta che comprende **tutti i prodotti e servizi del Gruppo 24 Ore**.

Scegli **Top24 Fisco Ai**, investi nel tuo **futuro** ed entra in una nuova era di **produttività**.



SCOPRI DI PIÙ
top24fisco.it

24Ai
AFFIDABILE, AUTOREVOLE, RESPONSABILE

24ORE
PROFESSIONALE

Sommario

INTRODUZIONE

Pianificazione successoria centrale per lo sviluppo del patrimonio italiano

di Luigi Belluzzo e Angelo Busani

» PAG 5

SUCCESSIONE

Successione mortis causa, tra piena libertà del de cuius e tutela dei legittimari

di Angelo Busani

» PAG 6

L'indegnità a succedere e la sospensione della capacità successoria

di Angelo Busani

» PAG 12

Sostituzione, rappresentazione e accrescimento, gli strumenti a tutela del patrimonio ereditario

di Angelo Busani

» PAG 14

Eredità, le modalità di accettazione e rinuncia

di Angelo Busani

» PAG 22

Successione testamentaria, le forme dell'atto per disporre del proprio patrimonio

di Angelo Busani

» PAG 28

Successione legittima, il criterio gerarchico nell'individuazione degli eredi

di Angelo Busani

» PAG 34

Successione necessaria, cosa cambia tra legittimari ed eredi legittimi

di Angelo Busani

» PAG 40

Il calcolo della quota di legittima

di Angelo Busani

» PAG 43

Azione di riduzione, come si tutela in giudizio la propria quota

di Angelo Busani

» PAG 45

PROFILI INTERNAZIONALI

Successioni transfrontaliere, la residenza abituale del de cuius come regola generale

di Luigi Belluzzo

» PAG 47

Donazioni transnazionali, la libera scelta delle parti nel Regolamento Roma I

di Luigi Belluzzo

» PAG 55

TRIBUTI INDIRETTI

Testo unico su successioni e donazioni, ultimo restyling

delle imposte indirette diverse dall'Iva

di Luigi Belluzzo

» PAG 60

Imposta di successione, calcolo della base imponibile per le diverse categorie di beni

di Luigi Belluzzo

» PAG 65

Esenzione fiscale per trasferimenti gratuiti di aziende e partecipazioni ai discendenti

di Luigi Belluzzo

» PAG 72

Aziende e partecipazioni passano attraverso i Trust

di Luigi Belluzzo

» PAG 79

PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE

Wealth planning, strategie integrate per la continuità patrimoniale nel Family business

di Luigi Belluzzo

» PAG 82

Statuto sociale, come esercitare la libertà statutaria tra clausole e strumenti partecipativi particolari

di Luigi Belluzzo

» PAG 85

I profili fiscali degli strumenti societari nella pianificazione patrimoniale

di Luigi Belluzzo

» PAG 93

Trust, gli assetti regolativi per la governance intergenerazionale del patrimonio

di Luigi Belluzzo

» PAG 97

Il Trust nella pianificazione patrimoniale e successoria

di Luigi Belluzzo

» PAG 100

Gli ulteriori strumenti di governance

di Luigi Belluzzo

» PAG 103

Fondazioni Ets, inquadramento giuridico e ruolo nel Terzo settore

di Luigi Belluzzo

» PAG 105

Trust in Italia, tra fiscalità diretta e indiretta dopo la riforma del Tus

di Luigi Belluzzo

» PAG 108

Accordo di famiglia, come prevenire i conflitti e garantire il passaggio generazionale

di Luigi Belluzzo

» PAG 123

Operazioni straordinarie, strumenti chiave per la continuità aziendale

di Luigi Belluzzo

» PAG 129

Scissione mediante scorporo

di Luigi Belluzzo

» PAG 137

Holding di famiglia tra conferimenti e scambi di partecipazioni

di Luigi Belluzzo

» PAG 140

Patti di famiglia per promuovere una trasmissione anticipata della leadership aziendale

di Luigi Belluzzo

» PAG 148

TUTELA INDIVIDUALE E FILANTROPIA

Mandato di protezione, possibile struttura normativa tra diritto interno e unionale

di Luigi Belluzzo

» PAG 152

Patrimonio artistico, le soluzioni filantropiche per garantirne il futuro anche senza eredi

di Luigi Belluzzo

» PAG 157

Proprietario ed editore
Il Sole 24 ORE S.p.A.

Presidente
MARIA CARMELA COLAIACOVO

Amministratore delegato
FEDERICO SILVESTRI

Direttore responsabile
ENNIO BULGARELLI

GRUPPO 24ORE

Responsabile di redazione
Sandra Ravaglioli

Redazione
Marina Bruns, Alice Giordano, Luca Giovine,
Alda Palma, Valentina Perrotti

Sede legale e direzione
Viale Sarca n. 223 - 20125 Milano
Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questa
pubblicazione può essere riprodotta con mezzi grafici
e meccanici quali la fotocoproduzione e la

registrazione. L'Editore e gli Autori non potranno in alcun caso essere ritenuti responsabili, a qualsiasi titolo, nei confronti di qualsiasi terzo, per danni diretti o indiretti causati da/connessi alle informazioni contenute nella Guida e/o all'eventuale utilizzo delle stesse per qualsiasi finalità.

Servizio clienti
Tel. 02.30300600
servizioclienti.periodici@ilsole24ore.com
Questa pubblicazione è stata chiusa in redazione
in data 10 luglio 2025.

INTRODUZIONE

Luigi Belluzzo e Angelo Busani

Pianificazione successoria centrale per lo sviluppo del patrimonio italiano

ABSTRACT

Sono molteplici gli strumenti giuridici e tributari che l'ordinamento mette a disposizione per la pianificazione successoria, con la finalità di preservare e sviluppare il patrimonio del Paese, consentendo di cogliere elementi di continuità nel delicato momento del passaggio patrimoniale da una generazione all'altra.

La pianificazione successoria è centrale nella vita sociale e negli ordinamenti giuridici ed ha assunto, anche in Italia, importanza via via crescente coerentemente con l'evoluzione economica del Paese.

L'ingresso nel nostro ordinamento di strumenti derivanti dal diritto privato internazionale e la forte mobilità di persone e patrimoni che caratterizza lo scenario attuale, unitamente ai temi specificatamente di convivenza e passaggio generazionale, sono al centro della presente Guida.

L'ambizione è quella di offrire uno strumento pratico che fornisca un quadro ampio della materia, in grado di formulare una prima risposta ai vari aspetti giuridici e tributari che sono oramai centrali nelle pianificazioni di grandi o piccoli patrimoni.

Con sguardo pratico ma attento alla dottrina, alla giurisprudenza e alla recente prassi, si è pertanto cercato di offrire un panorama completo che tratti sia gli elementi legati alle successioni, alle donazioni e agli atti gratuiti, senza tralasciare gli ambiti di riorganizzazione societaria e patrimoniale, approfondendo anche alcuni dei principali strumenti di wealth planning.

L'impatto della novella Riforma tributaria è certamente portante e può essere d'aiuto per affrontare i delicati temi del passaggio generazionale e della pianificazione successoria, sia in campo di imposte dirette (si pensi alle novellate operazioni di conferimento e scorporo) che indirette (si pensi allo sdoganamento dei trust e alle novità in termini di agevolazione al trasferimento generazionale di partecipazioni e/o aziende).

Non va trascurato infine che pianificare al meglio un patrimonio contribuisce a mantenere e sviluppare i patrimoni italiani, con evidenti ricadute positive per il sistema Paese.

GLI AUTORI

Luigi Belluzzo, Founding Partner di Belluzzo International Partners, TEP, Docente di Wealth Planning - Intermediari finanziari - SDA Bocconi, ODCEC, ICAEW.

Angelo Busani, Notaio in Milano - Partner e Fondatore di The Italian Notaries - Studio Notarile Busani Partners.

SUCCESSIONE

Successione mortis causa, tra piena libertà del de cuius e tutela dei legittimari

Angelo Busani

La successione testamentaria è la devoluzione dell'eredità secondo le volontà espresse dal de cuius in un testamento. In mancanza dell'atto, l'eredità si devolve secondo le regole della successione legittima (o intestata)

Per successione *mortis causa* si intende il subentro di uno o più soggetti nel patrimonio (detto anche massa ereditaria o asse ereditario) di una persona fisica in ragione del venire meno dell'esistenza in vita di quest'ultima (la quale, nel linguaggio dei giuristi, è spesso indicata come *de cuius*, abbreviazione dell'espressione in lingua latina *is de cuius hereditate agitur*, vale a dire colui della cui eredità si tratta). Con il termine "testatore", invece, si indica la persona fisica che, mediante un testamento dispone del suo patrimonio per il tempo in cui avrà cessato di vivere.

Nell'elaborare le regole applicabili alla successione *mortis causa* al fine di inserirle nel Codice civile, il legislatore ha dovuto affrontare anzitutto il tema di disciplinare il frequente caso in cui il *de cuius* non abbia espresso, mediante un testamento, alcuna volontà in ordine al subentro di altri soggetti nel proprio patrimonio dopo la sua morte. Inoltre, ha dovuto effettuare una scelta tra due possibili opzioni, e cioè:

- › lasciare piena libertà al *de cuius*, consentendogli, quindi, di disporre senza limiti delle sorti del proprio patrimonio dopo la sua morte;
- › limitare l'autonomia del *de cuius*, imponendogli di lasciare (almeno in parte) il proprio patrimonio ai suoi congiunti più prossimi.

Tra questi due estremi, il legislatore italiano, in linea con quanto dispone la legislazione vigente nella maggior parte dei Paesi occidentali, ha adottato una soluzione intermedia: come si vedrà più approfonditamente, nel nostro sistema giuridico il *de cuius* può, infatti, disporre liberamente dei propri averi solo in parte, in quanto una rilevante quota del suo patrimonio è necessariamente destinata (da qui l'espressione "successione necessaria") ai suoi familiari più stretti (i c.d. *legittimari*).

Profili internazionali

Le norme che in Italia regolano la successione ereditaria sono essenzialmente contenute nel libro secondo del Codice civile.

Ma cosa succede se una successione *mortis causa*, come spesso accade, presenta elementi di internazionalità, ad esempio se il *de cuius* è di cittadinanza straniera ed è residente in Italia o non è residente in Italia ma è proprietario di beni siti in Italia oppure se il *de cuius* è cittadino italiano, ma residente all'estero?

In base al Regolamento Ue 650/2012, le regole del Codice civile italiano si applicano (a prescindere dal luogo ove si trovano i beni che compongono l'eredità):

- › al cittadino italiano residente in Italia al momento del decesso;
- › al cittadino straniero residente in Italia al momento del decesso.

Viceversa, quindi, le regole del Codice civile italiano non si applicano né al cittadino italiano che non risieda in Italia al momento del decesso (anche se egli sia titolare di beni esistenti in Italia) né al cittadino straniero che non risieda in Italia al momento del decesso (anche se egli sia titolare di beni esistenti in Italia). In questi ultimi due casi, si applica

la legge vigente nel luogo in cui il *de cuius* aveva la propria residenza al momento del decesso.

Per “residenza” ai fini dell’individuazione della legge applicabile a una successione *mortis causa*, si intende, in sintesi, il luogo nel quale una persona ha stabilito la propria abitazione principale.

ESEMPIO

Se Tizio, cittadino olandese, deceduto nel 2025 durante una crociera nei Caraibi, aveva trasferito nel 2023 la sua residenza in un casale in provincia di Siena - svolgendo la propria quotidiana attività lavorativa totalmente in *smart working*, alle dipendenze di una società incorporata in Spagna -, è la legge italiana che disciplina la sua successione ereditaria, ovunque siano collocati i suoi averi (denaro, immobili, strumenti finanziari, partecipazioni societarie, eccetera). Viceversa, se il manager milanese Caio - proprietario di un immobile a Roma e titolare di azioni emesse dalla società Alfa con sede in Ginevra - aveva trasferito nel 2018 la sua residenza in Olanda e nel 2023 muore in Messico durante un viaggio di lavoro, è la legge olandese che disciplina la sua eredità, anche in questo caso prescindendo totalmente dal luogo nel quale si trovano i suoi beni.

Optio iuris

Il Regolamento Ue 650/2012 prevede, tuttavia, che, mediante un testamento, una persona possa disporre (esercitando una facoltà cui, nel gergo giuridico, ci si riferisce con l’espressione *optio iuris*) che alla sua successione ereditaria sia applicata:

- › la legge dello Stato di cui tale persona ha la cittadinanza al

momento in cui essa effettua questa opzione;

- › la legge dello Stato di cui tale persona ha la cittadinanza al momento della sua morte.

ESEMPIO

Se Mevius, cittadino straniero residente in Italia, vuole evitare che la sua successione ereditaria sia disciplinata dalla legge italiana - applicabile in ragione della sua residenza in Italia al momento della sua morte - può, mediante testamento redatto ai sensi della legge italiana o della legge vigente nel Paese di cui è cittadino, disporre che la sua successione sia regolata dalla legge vigente nel Paese di cui è cittadino (in quanto, in ipotesi, tale legge lascia piena libertà testamentaria non prevedendo quote di legittima), anziché dalla legge italiana.

Se Mevius non esercitasse questa opzione, la legge applicabile alla sua successione ereditaria sarebbe quella dello Stato nel quale (molto probabilmente, l’Italia) egli avrà la residenza al momento della sua morte.

Apertura della successione

La successione *mortis causa* si “apre” nel momento della morte della persona della cui eredità si tratta (articolo 456, Cc).

Con il termine “apertura della successione” si vuole significare la situazione per la quale il patrimonio di titolarità del *de cuius* cessa di appartenergli (in quanto la morte comporta la perdita della capacità giuridica ai sensi dell’articolo 1 Codice civile) e, come si vedrà, viene offerto in acquisto ai chiamati all’eredità e, con riguardo ai legati, viene acquisito dai legatari.

NOTA BENE

La successione si apre nel luogo dove il defunto aveva il proprio ultimo domicilio ovvero il luogo ove il *de cuius* aveva stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi ai sensi dell’articolo 43 Codice civile: questa osservazione è importante in quanto tale luogo è rilevante per una pluralità di occorrenze, prima tra tutte l’individuazione del tribunale competente a decidere le questioni inerenti all’eredità (si pensi, ad esempio, alla contestazione circa la falsità di un testamento).

Vocazione e delazione

L’apertura della successione comporta i fenomeni della “vocazione” e della “delazione” ereditaria. La vocazione consiste nell’individuazione - per legge o per testamento - dei soggetti chiamati all’eredità, i quali, accettandola, acquistano la qualità di eredi e, quindi, subentrano nella titolarità del patrimonio del *de cuius*.

La delazione, invece, è l’offerta del patrimonio ereditario a tali soggetti, che possono farlo proprio mediante l’accettazione.

Successione legittima, testamentaria e necessaria

La delazione ereditaria può assumere due configurazioni: la successione testamentaria e la successione legittima (articolo 457 Codice civile).

La **successione testamentaria** è la devoluzione del patrimonio ereditario secondo le disposizioni che siano dettate dal *de cuius* in un testamento, che è l’unico atto mediante il quale, nel nostro ordinamento, una persona fisica può disporre del proprio patrimonio per il tempo in cui avrà cessato di vivere.

Qualora, invece, il *de cuius* non lasci un testamento oppure il testamento non disponga di tutte le sostanze del *de cuius*, l'eredità si devolve secondo i criteri della **successione legittima o intestata**.

L'aggettivo "*legittima*" è usato per indicare che la devoluzione del patrimonio del *de cuius* è stabilita dalla legge mentre l'aggettivo "*intestata*" deriva dall'espressione latino *ab intestato*, che significa "*assenza di testamento*".

In altri termini, il Codice civile indica una serie di soggetti (detti "eredi legittimi") che sono chiamati ad acquisire l'eredità del *de cuius*, individuandoli nel coniuge (o nella persona partecipe dell'unione civile da essa stipulata con il *de cuius*) e nei parenti del defunto stesso (a partire da quelli di grado più prossimo fino a giungere, in caso di loro mancanza o rinuncia, a quelli di grado assai remoto, fino al sesto grado).

Insomma, nella scelta che ha compiuto per individuare i chiamati all'eredità in caso di assenza di testamento, il legislatore ha inteso rispecchiare quella che è normalmente la presumibile volontà di una persona (che non si sia espressa diversamente mediante un testamento) e, cioè, quella di preferire i propri congiunti a qualsiasi estraneo.

NOTA BENE

Peraltro, a chiunque è noto che, al di là del sesto grado di parentela (per il calcolo dei gradi di parentela si veda il prosieguo), il rapporto tra due persone diventa assai labile o addirittura è inesistente: questa considerazione è la ragione in base alla quale il legislatore ha ritenuto che, oltre il sesto grado, viene meno la presunzione di individuare, nei parenti del *de cuius*, i soggetti cui è

attribuita la facoltà di subentrare nella titolarità del suo patrimonio in assenza di testamento.

Il Codice civile dispone dunque che, se mancano parenti entro il sesto grado, l'eredità si devolve a favore dello Stato (articolo 586).

Pertanto, la successione legittima può essere qualificata come un insieme di **norme di carattere suppletivo** e, cioè, operante solo nell'ipotesi in cui il defunto non abbia disposto (in tutto o in parte) della sua eredità con un testamento.

Tale carattere suppletivo non significa però che si tratti di norme di infrequente applicazione: infatti, nel nostro ordinamento, per il fatto di essere caratterizzato da una limitata libertà testamentaria e per la ragione che, di regola, il *de cuius* intende lasciare il suo patrimonio ai suoi familiari più stretti, sono assai più numerosi i casi di successioni *mortis causa* regolate dalle norme della successione legittima (le quali sono modellate, come già osservato, su tale presunta volontà del *de cuius*) rispetto a quelle regolate dalle norme della successione testamentaria.

In parallelo, tuttavia, con il progressivo incrementarsi del ricorso a modelli familiari "non tradizionali" (si fa riferimento, in particolare, alle coppie di fatto o ai matrimoni o alle unioni civili senza la presenza di figli), si nota che **l'utilizzo dello strumento testamentario è sempre più frequente**. Occorre evidenziare che i concetti di successione testamentaria e di successione legittima inevitabilmente si intersecano, infine, con quello di **successione necessaria**.

Il Codice civile, infatti, riserva

inderogabilmente - a determinati strettissimi congiunti del *de cuius* - cioè, il coniuge o la persona partecipe dell'unione civile da essa stipulata con il *de cuius*, i discendenti e gli ascendenti, detti "legittimari" o, con espressione di identico significato, eredi necessari - una rilevante quota dell'asse ereditario, che il *de cuius* durante la sua vita non può intaccare né con donazioni né mediante un testamento nel quale i predetti congiunti siano dimenticati o addirittura espressamente diseredati.

AVVERTENZA

Occorre fin da ora notare che, nonostante l'assonanza terminologica, gli "eredi legittimari" della successione necessaria devono essere tenuti rigorosamente distinti dagli "eredi legittimi" della successione legittima: i primi sono coloro cui è necessariamente riservata una quota di eredità, i secondi sono quelli la cui vocazione discende dalla legge, in mancanza di un testamento.

Il legislatore, nella successione necessaria, è stato mosso dall'intento (la cui condivisibilità è assai controversa) di tutelare determinate persone che hanno avuto con il defunto rapporti di stretta familiarità, impedendo che, con le proprie disposizioni testamentarie (o mediante donazioni stipulate durante la sua vita), il *de cuius* possa beneficiare persone estranee a detta stretta cerchia familiare (e ciò, anche se, in ipotesi, il *de cuius* muoia essendo in pessimi rapporti con i suoi legittimari).

Quota di legittima e quota disponibile

Nel redigere il proprio testamento (e nell'effettuare

donazioni) il *de cuius* è, dunque, pienamente libero solamente con riguardo a una quota del suo patrimonio, chiamata “quota disponibile”: la sua volontà di destinare beni ad estranei è pur sempre esprimibile, anche se compressa.

Beninteso, le donazioni e il testamento che ledano i diritti degli eredi necessari non sono invalidi o inefficaci: questi atti sono pienamente validi fino al momento in cui l’erede legittimario pretermesso (e, cioè, dimenticato) o diseredato (e, cioè, escluso dalla successione *mortis causa* per volontà, in tale senso, del testatore) non agiscano in giudizio con la cosiddetta *azione di riduzione* delle donazioni o delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima, al fine di conseguire appunto la quota di legittima loro spettante.

ESEMPIO 1

Si pensi al caso di un uomo vedovo che muore senza lasciare testamento, con un’eredità del valore di 150.000 euro, dopo aver effettuato in vita donazioni per un valore di 150.000 euro a favore di persone estranee alla cerchia dei suoi familiari.

I suoi due figli, unici eredi, hanno diritto a una quota di legittima pari ai due terzi di 300.000 euro (e, cioè, del valore che si ottiene sommando il valore delle donazioni disposte dal *de cuius* al valore dei beni che il defunto ha lasciato alla sua morte).

I 200.000 euro dovuti ai figli, pertanto, devono esser loro composti con i 150.000 euro lasciati dal padre alla sua morte e con 50.000 euro recuperati impugnando parte delle donazioni effettuate dal padre stesso. Tuttavia, fino all’eventuale impugnazione, tali donazioni restano pienamente valide ed efficaci.

ESEMPIO 2

Si pensi anche al caso della moglie che lascia alla sua morte il coniuge superstite e due figli, avendo disposto con testamento del suo patrimonio di 4 milioni di euro in favore di una persona con la quale aveva una relazione sentimentale segreta. Il valore della quota riservata al coniuge superstite ammonterebbe a 1 milione di euro e 2 milioni di euro andrebbero invece attribuiti ai due figli, da dividere fra essi in parti uguali. Gli eredi legittimari della defunta, per conseguire quanto è loro riservato, dovrebbero, quindi, esperire l’azione di riduzione contro il testamento, ma si immagini che, per non disonorare la famiglia con spiacevole pubblicità (e anche perché essi già possiedono comunque un assai ingente patrimonio e, quindi, non siano sostanzialmente interessati a conseguire l’eredità della *de cuius*), preferiscono lasciar perdere: in tal caso il testamento conserva piena validità ed efficacia.

Divieto dei patti successori

Nell’ordinamento giuridico italiano - a differenza di altri sistemi giuridici, anche molto vicini al nostro, quali la Germania e la Svizzera - sono vigenti sia il principio in base al quale una persona fisica non può contrattare della propria successione *mortis causa* sia il principio in base al quale solo al *de cuius* spetta di disporre delle sorti del suo patrimonio dopo la sua morte.

Questo principio si traduce nel c.d. divieto dei patti successori, contenuto nell’articolo 458 Codice civile, ove è comminata la nullità dei:

- › **patti successori “istitutivi”** e, cioè, dei contratti stipulati tra un soggetto (il futuro *de cuius*) e i suoi futuri successori, in forza

dei quali lo stipulante disponga dei propri beni per il tempo in cui avrà cessato di vivere; si tratta, di contratti *mortis causa* - in quanto accordi che contengono disposizioni che incidono sulla successione a causa di morte del disponente - mediante i quali il disponente effettua attribuzioni a titolo di erede (e, cioè, a titolo di successione universale) o di legato (e, cioè, a titolo di successione particolare), con il consenso dei futuri successori e, quindi, per mezzo di un contratto anziché mediante un testamento;

- › **patti successori “dispositivi”** e, cioè, dei contratti con cui taluno dispone di diritti che prevede di ottenere dall’altrui successione *mortis causa*, presumendo di essere - in futuro - erede o legatario di un determinato *de cuius*; si tratta di contratti *inter vivos* che non hanno, dunque, la funzione di disciplinare una determinata successione a causa di morte, ma la presuppongono;
- › **i patti successori “rinunciativi”** e, cioè, di quei contratti o atti unilaterali con cui taluno rinuncia all’altrui futura successione *mortis causa*, prevedendo di essere chiamato all’eredità o attributario di un legato di un determinato *de cuius*; si tratta di negozi che possono essere stipulati mediante contratti o atti unilaterali *inter vivos* (anche in questo caso si tratta, dunque, di atti o contratti che non disciplinano una successione a causa di morte, ma la presuppongono).

La *ratio* sottesa al divieto dei patti successori è tradizionalmente identificata - oltre che nel rilievo

secondo il quale essi possono costituire un *votum captandae mortis*, vale a dire un incentivo all'omicidio, al fine di anticipare l'apertura della successione *mortis causa* oggetto di contrattazione - nell'inammissibilità di una terza causa di devoluzione dell'eredità, accanto alla vocazione legale e testamentaria. Il divieto di istituire eredi o disporre legati per contratto, in sostanza, si spiega con il ragionamento che il testamento è un atto concepito dal legislatore come perennemente revocabile, in quanto espressione della massima libertà del testatore di formare in ogni tempo la sua volontà testamentaria, *usque ad vitae supremum exitum* e cioè fino all'ultimo momento della sua vita, mentre il contratto, per sua natura, non si può sciogliere - di regola - se non con il consenso di tutti i contraenti.

Divieto di rinuncia alla quota di legittima

Il divieto dei patti successori ha una specifica esplicazione anche in tema di successione necessaria: infatti, l'articolo 557 del Codice civile dispone che i legittimari non possono rinunciare alla legittima (violata dal *de cuius* mediante una donazione posta in essere durante la sua vita) finché vive il donante, né con dichiarazione espressa, né prestando il loro assenso alla donazione.

Eredità e legato

Nell'ambito dei soggetti che succedono a un *de cuius* occorre distinguere gli eredi dai legatari, in quanto è assai diversa la disciplina a essi applicabile.

Erede o successore a titolo universale

Sono eredi i soggetti che,

accettando l'eredità, subentrano nell'intero patrimonio del defunto o in una quota di esso.

ESEMPIO

Se il *de cuius* Tizio, vedovo, muore senza lasciare testamento, ne sono eredi *ex lege* i suoi due figli che accettino l'eredità. Se, invece, Tizio lascia un testamento nominando come eredi Caio e Sempronio (oppure l'ente benefico Alfa) oppure scrivendo "lascio l'intero mio patrimonio a Mevio", gli eredi di Tizio sono (se accettano l'eredità) rispettivamente Caio e Sempronio oppure Alfa oppure Mevio.

Oggetto della successione ereditaria è, dunque, la **totalità dei rapporti giuridici**, attivi e passivi, di cui il *de cuius* sia titolare al momento della morte (o una quota di tale totalità).

Conseguentemente, si dice che l'erede è il successore a titolo universale del *de cuius*, appunto perché egli subentra al *de cuius* nella totalità del suo patrimonio o in una quota di esso.

Se vi è una pluralità di coeredi, si forma fra essi una comunione ereditaria per effetto della quale ciascun coerede diviene titolare dell'universalità del patrimonio del *de cuius* per una quota (ad esempio, di 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ecc.).

Legatario o successore a titolo particolare

Il legatario si qualifica, invece, come successore a titolo particolare, poiché subentra al *de cuius* in uno o più diritti o rapporti specifici.

ESEMPIO

Se Tizio, vedovo e senza figli, intende, con testamento, lasciare tutti i suoi beni a suo cugino Caio tranne il diritto di proprietà di una casa che

egli intende lasciare al suo amico Sempronio, può scrivere un testamento con il seguente tenore: "*Lascio a mio cugino Caio l'intero mio patrimonio, fatta eccezione per la casa di Genova, che intendo lasciare al mio caro amico Sempronio*". La prima attribuzione rappresenta un'istituzione di erede, perché il figlio Caio è chiamato a subentrare nella totalità del patrimonio del *de cuius*, mentre l'altro lascito costituisce un legato, perché a favore dell'amico Sempronio, il testatore lascia un singolo bene, ossia la casa di Genova.

Acquisto dell'eredità e acquisto del legato

L'erede diviene tale solo nel momento in cui **accetta l'eredità** (articolo 459 Codice civile).

Anteriormente all'accettazione si ha una situazione nella quale chi può diventare erede mediante l'accettazione è qualificato come chiamato all'eredità.

Si pensi al caso in cui il *de cuius*, vedovo, muoia senza testamento lasciando due figli: costoro sono i chiamati all'eredità in quanto sono chiamati a manifestare la loro volontà di accettare o di rinunciare all'eredità.

La ragione di questa regola è che, come si vedrà, l'erede risponde *ultra vires* dei debiti del *de cuius* (e, cioè, anche oltre il valore dell'attivo esistente nel patrimonio dimesso dal *de cuius*) e, quindi, se la qualità di erede venisse acquisita automaticamente, si avrebbe la conseguenza che, nel caso di eredità passiva (e, cioè, quando il valore dei debiti del *de cuius* supera il valore dell'attivo ereditario), l'erede risponderebbe dell'eccedenza dei debiti rispetto all'attivo con il proprio personale

patrimonio. Tale rischio, invece, non si verifica nel caso del legato, poiché il legatario non risponde dei debiti ereditari. Pertanto, l'articolo 649 Codice civile stabilisce che il legatario acquista automaticamente l'oggetto del legato - senza bisogno di accettazione - con l'apertura della successione, presumendo che, essendo un vantaggio, difficilmente il legatario lo rifiuterebbe. Il legatario, tuttavia, non è costretto ad acquisire il legato: ove, per qualsiasi ragione, egli intenda non divenire titolare del legato, può senz'altro liberarsene effettuando un atto di rinuncia al legato stesso.

Responsabilità per i debiti ereditari

L'erede risponde dei debiti contratti dal defunto senza limite alcuno: più precisamente, l'accettazione dell'eredità da parte del chiamato provoca la conseguenza che il patrimonio del *de cuius* e il patrimonio dell'erede si "confondono", divenendo un tutt'uno, con la conseguenza che l'erede, ai sensi dell'articolo 2740 del Codice civile, risponde dei debiti (sia quelli originati dall'erede stesso, sia quelli originati dal defunto) con l'intero suo patrimonio, formato sia dai beni che lo componevano anteriormente all'acquisizione dell'eredità, sia dai beni già appartenuti al defunto e che affluiscono nella titolarità dell'erede essendo parte dell'eredità da questi acquisita.

L'erede deve quindi rispondere dei debiti ereditari anche *ultra vires*, ossia "oltre le sue forze": tale espressione latina, significa che l'erede risponde dei debiti originati dal *de cuius* anche se hanno un valore superiore all'attivo ereditario. L'acquisizione

di un'eredità, dunque, non rappresenta sempre un vantaggio: può essere un vantaggio quando il valore dell'attivo supera il valore del passivo, ma non lo è nel caso contrario; in quest'ultima ipotesi, l'erede è tenuto a rispondere dei debiti ereditari senza che la sua responsabilità sia limitata al valore dell'attivo presente nell'eredità. La legge peraltro consente al chiamato all'eredità (il quale sappia che l'eredità è passiva o abbia un timore in tal senso) di acquisire la qualità di erede senza però correre il rischio di dover pagare i debiti del defunto in misura eccedente il valore dell'attivo ereditario: questo risultato si consegue sperando la **procedura di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario**. Si tratta di una procedura finalizzata a inventariare l'attivo e il passivo ereditario, affinché l'attivo venga prioritariamente destinato, mediante la sua liquidazione, al pagamento dei debiti del *de cuius*.

Il legatario non risponde, invece, dei debiti ereditari (articolo 756 Codice civile): i creditori del defunto non possono avanzare verso il legatario alcuna pretesa di adempimento dei debiti contratti dal defunto, in quanto le passività ereditarie gravano esclusivamente sugli eredi, quali successori universali nel patrimonio attivo e passivo del *de cuius*.

Legato di credito

Quanto osservato vale nel caso in cui il legato abbia a oggetto un bene determinato: in questa ipotesi, il legatario acquisisce la proprietà dell'oggetto del legato con l'apertura della successione e, dato che l'oggetto del legato fuoriesce immediatamente dalla massa ereditaria per il solo effetto

del decesso del *de cuius*, i creditori del defunto non possono soddisfarsi su di esso (a meno che, a tutela del proprio credito, non si siano avvalsi della facoltà di separazione, che oltre verrà illustrata).

"Lascio a Tizio la mia casa di Torino"

Se, invece, dall'attribuzione di un legato deriva un credito in capo al legatario, il legatario è un creditore dell'eredità tanto quanto lo sono i soggetti che hanno maturato ragioni di credito verso il defunto (ad esempio, un credito per il risarcimento di un danno che il defunto abbia provocato). Se, dunque, l'attivo ereditario non fosse capiente (ad esempio, il caso in cui l'eredità sia passiva e il chiamato abbia accettato l'eredità con il beneficio d'inventario), il legatario non conseguirebbe, in tutto o in parte, l'interesse del valore del legato.

"Lascio a Tizio la somma di 100.000 euro da prelevare dal conto corrente a me intestato presso la Banca Alfa"

Tuttavia, nella peggiore delle ipotesi, il legatario non ottiene alcun beneficio dalla successione, ma non subisce mai una diminuzione del proprio personale patrimonio a causa dei debiti del defunto; mentre l'erede, come si è visto, a meno che non abbia accettato l'eredità con il beneficio d'inventario, è tenuto al pagamento di ogni debito ereditario anche con il proprio personale patrimonio, qualora l'attivo ereditario non sia di valore sufficiente a fronteggiare il valore dei debiti originatisi in capo al *de cuius* e da questi trasmessi all'erede per successione. ●